



## FEBBRAIO 2020

### LE SCADENZE

#### 25/02/2020

- Termine di presentazione degli elenchi Intrastat mensili;

#### 28/02/2020

- Termine di versamento rateale ai fini della definizione agevolata delle liti pendenti e della definizione agevolata delle cartelle di pagamento (c.d. "rottamazione ter");

#### 29/02/2020 (\*prorogato al 02/03/2020 dato che il 29/02/2020 è festivo)

- Termine di adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche;

#### 29/02/2020 (\*prorogato al 02/03/2020 dato che il 29/02/2020 è festivo)

- Termine di trasmissione della comunicazione dei dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel trimestre solare precedente;

*Per l'elenco completo degli adempimenti e scadenze fiscali relativi al mese di Febbraio 2020 si rinvia al sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente link:*

*<https://www1.agenziaentrate.gov.it/strumenti/scadenzario/main.php>*

### IL TEMA DEL MESE

#### La Legge di bilancio 2020

La legge 27 dicembre 2019 n. 160 (c.d. "legge di bilancio 2020") è stata pubblicata sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019.

Analizziamo, in sintesi, le principali novità che sono state introdotte in ambito fiscale da questo provvedimento.

## La Legge di bilancio 2020

### **1. IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA' (IRES)**

#### ***1.1 Deducibilità fiscale delle svalutazioni e delle perdite su crediti di banche e assicurazioni***

E' modificato ulteriormente il regime transitorio previsto dall'articolo 16 del DL 83/2015, in materia di deducibilità ai fini IRES e IRAP delle perdite su crediti di banche, società finanziarie e assicurazioni.

In particolare, sia ai fini IRES che ai fini IRAP, la deduzione della quota del **12%** spettante per il periodo di imposta in corso al **31/12/2019** è differita, in quote costanti, al periodo di imposta in corso al **31/12/2022** e ai **tre successivi**.

Ai fini della determinazione degli acconti dovuti (ai fini IRES ed IRAP) per il periodo d'imposta in corso al **31 dicembre 2019**, non si dovrà tenere conto della novità in esame.

*Articolo 1, comma 712-715*

#### ***1.2 Deducibilità fiscale delle perdite attese su crediti in sede di prima applicazione dell'IFRS n. 9***

Nei confronti dei soggetti previsti dall'articolo 106, comma 3, del TUIR (intermediari finanziari e compagnie assicurative, con riferimento alle svalutazioni dei crediti nei confronti degli assicurati) è modificato il regime di deducibilità dei componenti reddituali derivanti esclusivamente dall'adozione del modello delle perdite attese su crediti vantati nei confronti della clientela, iscritti in bilancio in sede di prima applicazione dell'IFRS n. 9. In particolare, ai fini IRES ed IRAP, la deduzione della quota del **10%** (prevista per il periodo di imposta in corso al **31/12/2019**) è differita al periodo di imposta in corso al **31/12/2028**.

Ai fini della determinazione degli acconti dovuti (ai fini IRES ed IRAP) per il periodo d'imposta in corso al **31 dicembre 2019**, non si dovrà tenere conto della novità in esame.

*Articolo 1, comma 713-715*

#### ***1.3 Trasformazione delle imposte anticipate in credito d'imposta***

La deduzione delle quote di ammortamento relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all'iscrizione di attività per imposte anticipate cui si applica la disciplina sulla trasformazione in crediti d'imposta (ex articolo 2, cc. 55, 56-bis, 56-bis.1 e 56-ter del DL 225/2010 convertito nella Legge 10/2011) (c.d. DTA "qualificate") e che risultano non ancora dedotte (ai fini IRES e IRAP) fino al periodo d'imposta in corso al **31 dicembre 2017**, è differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al **31 dicembre 2025** e ai **quattro successivi**.

Di questa disposizione non si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto IRES e IRAP dovuto per il periodo d'imposta in corso **al 31 dicembre 2019**.

*Articolo 1, commi 714-715*

#### **1.4 Deducibilità IMU**

E' confermata per il **2019**, nella misura del **50%**, la deducibilità, dal reddito d'impresa e da quello derivante dall'esercizio di arti e professioni, dell'Imu relativa agli immobili strumentali. Per i successivi periodi d'imposta **2020 e 2021** è ribadita la deducibilità al **60%**, mentre è stata anticipata al **2022** l'integrale deducibilità del tributo (**100%**), in luogo del **70%** previsto in via transitoria

Si ricorda che la deduzione è utilizzabile dai seguenti soggetti:

- società di capitali; enti; esercenti attività d'impresa, inclusi gli imprenditori individuali;
- società di persone;
- enti non commerciali in relazione ai beni immobili per l'attività commerciale esercitata;
- soggetti in contabilità semplificata; esercenti arti e professioni.

Viceversa, ne sono escluse le imprese e/o i professionisti che assolvono l'IMU su beni immobili non strumentali (ad esempio, immobili patrimonio) o che detengono l'immobile al di fuori della sfera imprenditoriale o professionale.

*Articolo 1, commi 4-5*

#### **1.5 Addizionale IRES per le concessionarie autostradali**

E' introdotta un'addizionale IRES del **3%** sui redditi derivanti dallo svolgimento di attività in concessione.

In deroga all'articolo 3 della Legge 212/2000 (Statuto del contribuente), la nuova addizionale opera a decorrere dal periodo d'imposta in corso **al 31 dicembre 2019**.

Nello specifico, al fine di realizzare interventi volti al miglioramento della rete infrastrutturale e dei trasporti, per i periodi di imposta **2019, 2020 e 2021**, l'aliquota IRES del **24%** è maggiorata di tre punti percentuali sul reddito complessivo netto derivante da attività svolte sulla base di:

- concessioni autostradali;
- concessioni di gestione aeroportuale;
- autorizzazioni e concessioni portuali;
- concessioni per lo sfruttamento di acque minerali;

- concessioni di produzione o distribuzione di energia elettrica;
- concessioni ferroviarie;
- concessioni di frequenze radiofoniche, radiotelevisive e delle comunicazioni.

I soggetti che hanno esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo e i soggetti che hanno esercitato, in qualità di partecipati, l'opzione per la trasparenza fiscale prevista dall'articolo 115 del TUIR determinano autonomamente il reddito da assoggettare all'addizionale e provvedono al relativo versamento.

I soggetti che hanno esercitato, in qualità di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale (ex art. 115 del TUIR) determinano il reddito da assoggettare all'addizionale senza tener conto della quota di reddito imputato dalla società partecipata.

*Articolo 1, comma 716*

### **1.6 Somme corrisposte in esecuzione di pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo**

E' stata recepita la clausola sancita in sede convenzionale della non tassabilità delle somme corrisposte in esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU), siano esse di condanna o conseguenti alle forme di definizione stragiudiziale delle controversie, seguite da decisioni di radiazione delle cause dal ruolo.

Pertanto, laddove i risarcimenti liquidati dalla CEDU siano in possesso dei requisiti sopra citati e dovessero essere percepiti da un soggetto IRES o IRPEF in regime d'impresa (es. snc, sas o imprenditore individuale), gli stessi non concorrono alla formazione del reddito d'impresa, posto che non costituiscono una sopravvenienza attiva imponibile (ex art. 88 comma 3 lett. a, del TUIR).

*Articolo 1, comma 431*

## **2. AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE IMPRESE**

### **2.1 Aiuto alla crescita economica (ACE)**

E' stata ripristinata, con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al **31 dicembre 2018** (ovvero il **periodo d'imposta 2019** per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare), la disciplina ACE finalizzata a incentivare la patrimonializzazione delle imprese. Per le società di capitali, il meccanismo consente di dedurre un importo pari al rendimento figurativo, calcolato con l'aliquota dell'**1,3%**, degli incrementi di capitale effettuati mediante conferimenti in denaro e accantonamenti di utili a riserva a partire dal **2011** al netto delle riduzioni per distribuzioni di riserve ai soci o investimenti in titoli e valori mobiliari (diverse dalle partecipazioni).

Ulteriori specifiche disposizioni sono previste per il calcolo della base ACE da parte delle società di persone e degli imprenditori individuali.

Articolo 1, comma 287

## **2.2 Rivalutazione dei beni d'impresa**

Per le imprese che non utilizzano i principi contabili internazionali, è riproposta la possibilità di rivalutare i beni d'impresa, esclusi quelli alla cui produzione o al cui scambio è destinata l'attività. La rivalutazione deve riguardare i beni che risultano dal bilancio relativo all'esercizio in corso al **31 dicembre 2018** e deve essere eseguita nel bilancio dell'esercizio successivo a quello in corso a tale data (ovvero nel **bilancio 2019** per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).

Possono essere rivalutati i beni materiali ed immateriali, con esclusione di quelli c.d. "merce", nonché le partecipazioni in imprese controllate e collegate costituenti immobilizzazioni

Per la rivalutazione occorrerà versare un'imposta sostitutiva del **12%** (per i **beni ammortizzabili**) ovvero del **10%** (per i **beni non ammortizzabili**) in un'unica soluzione entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita.

E' prevista la facoltà di rateizzazione del versamento delle imposte sostitutive in un massimo di **3 rate** di pari importo su **3 annualità** per gli importi complessivi fino a **3 milioni di euro**; per gli importi superiori a questa soglia è ammessa la facoltà di rateizzazione in **6 rate** di pari importo.

Gli effetti fiscali della rivalutazione avranno decorrenza:

- dal terzo esercizio successivo (ovvero dal **2022**, per i soggetti "solari");
- dall'inizio del quarto esercizio successivo (ovvero dal **1° gennaio 2023** per soggetti "solari"), con riferimento alle plusvalenze ed alle minusvalenze.

In caso di cessione a titolo oneroso, assegnazione ai soci, destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del 4° esercizio successivo al quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita (ossia **2023**), ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze occorrerà tenere conto del costo del bene ante rivalutazione.

E' altresì prevista la possibilità di affrancare il saldo attivo iscritto a fronte della rivalutazione mediante il versamento di un'ulteriore imposta sostitutiva del **10%**.

Articolo 1, commi 696-704

## **2.3 Riallineamento per i soggetti IAS**

I soggetti IAS/IFRS potranno optare per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio con riguardo ai **beni materiali** (immobili, mobili iscritti in pubblici registri, impianti, macchinari, attrezzature industriali e commerciali),

**immateriale** (diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, diritti di concessione, licenze, marchi, know-how, altri diritti simili) ed alle **partecipazioni**, in società ed enti, costituenti **immobilizzazioni finanziarie** ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis del TUIR.

In particolare, oggetto di riallineamento sono i maggiori valori civili rispetto a quelli fiscali iscritti nel bilancio in corso al **31 dicembre 2018**.

È possibile scegliere di optare per il riallineamento di singoli beni (a differenza della rivalutazione non è quindi necessario estenderne l'applicazione a tutti i beni appartenenti a una stessa categoria omogenea), ma non è consentito il riallineamento parziale delle differenze di valore.

Per accedere al riallineamento è necessario versare un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP e di eventuali addizionali nella misura del **12%** per i **beni ammortizzabili** e del **10%** per i **beni non ammortizzabili**.

Il versamento è previsto in un massimo di tre rate per importi complessivi fino a **3.000.000 di euro**, di cui la prima con scadenza entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (per i soggetti solari, **30 giugno 2020**), le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi.

Per importi complessivi superiori a **3.000.000 di euro** il versamento deve essere effettuato in un massimo di **sei rate** di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo IRES relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare **30 giugno 2020**), la seconda entro il termine previsto per il versamento del secondo acconto IRES (**30 novembre 2020**), le altre con scadenza, rispettivamente, entro il termine previsto per il versamento a saldo e del secondo acconto IRES.

*Articolo 1, comma 704*

#### ***2.4 Credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali***

È introdotto il nuovo bonus per gli investimenti in beni nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuali dal **1° gennaio 2020** fino al **31 dicembre 2020** ovvero entro il **30 giugno 2021** a condizione che entro la data del **31 dicembre 2020** il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al **20%** del costo di acquisizione.

Sono esclusi:

- i veicoli e gli altri mezzi di trasporto (ex articolo 164, c. 1, TUIR);
- i beni materiali strumentali con coefficiente di ammortamento inferiore al **6,5%**;

- i fabbricati e le costruzioni;
- i beni indicati nella tabella indicata nell'allegato 3 alla Legge n. 208/2015 (ovvero: condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali, dagli stabilimenti termali e idrotermali; condutture per la produzione e distribuzione di gas naturale; materiale rotabile);
- i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

L'aliquota agevolativa è pari:

- per gli investimenti in beni materiali Industria 4.0 (ricompresi nell'allegato A annesso alla Legge n. 232/2016): al **40%** per investimenti fino a **2,5 milioni** e al **20%** per la quota di investimenti oltre **2,5 milioni di euro** e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a **10 milioni di euro**;
- per gli investimenti in beni immateriali Industria 4.0 (ricompresi nell'allegato B annesso alla Legge n. 232/2016, come integrato dalla Legge n. 205/2017): al **15%** del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a **700.000 euro**. Sono agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza;
- per investimenti in beni materiali strumentali nuovi diversi dai precedenti (non Industria 4.0): al **6%** del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a **2 milioni di euro**.

Il credito d'imposta spetta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato (incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti), indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

Al bonus per gli investimenti aventi a oggetto beni materiali non Industria 4.0, sono ammessi anche gli esercenti arti e professioni.

Sono escluse:

- le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, ovvero altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal D.Lgs. n. 14/2019, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2001.

La fruizione dell'incentivo spettante è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto

adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

*Articolo 1, commi 184-197*

## **2.5 Credito d'imposta ricerca e sviluppo**

Il credito d'imposta ricerca e sviluppo previsto dall'articolo 3 del D.L. n. 145/2013 è stato sostituito con un nuovo credito d'imposta riconosciuto, per il periodo d'imposta **successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019** (ovvero il periodo d'imposta **2020** per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare), per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative.

In particolare, il nuovo credito d'imposta è previsto:

- per **l'attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico**;
- in misura pari al **12%** delle relative spese ammissibili, assunte al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute per le stesse, nel limite massimo di 3 milioni, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.

Un'importante novità riguarda il sistema di calcolo. Infatti, mentre il precedente credito di imposta era basato su un metodo incrementale (ovvero sull'investimento realizzato in eccedenza rispetto a quello medio effettuato nei 3 periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015), il nuovo credito di imposta agevola tutto lo stock di investimenti senza un importo minimo di spesa ammissibile (in precedenza pari a € 30.000).

*Articolo 1, comma 200*

## **2.6 Credito d'imposta per attività di innovazione tecnologica**

Le imprese che nel periodo d'imposta **2020** investiranno nell'innovazione tecnologica potranno fruire di uno specifico credito d'imposta per l'attività di innovazione tecnologica, separato ed ulteriore rispetto a quello previsto per le attività di ricerca e sviluppo.

Per "*attività di innovazione tecnologica*" s'intendono le attività, diverse da quelle per le quali si può fruire del credito per gli investimenti in ricerca e sviluppo, che sono finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati.

Per queste attività, il bonus è pari al:

- **6%** delle relative spese ammissibili, assunte al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute per le stesse, nel limite massimo di **1,5 milioni di euro**, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi;



- **10%** delle relative spese ammissibili, fermo restando il limite massimo annuale di **1,5 milioni di euro**, per le attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0.

Viceversa, non sono considerate “attività di innovazione tecnologica”:

- le attività di *routine* per il miglioramento della qualità dei prodotti;
- le attività volte a differenziare i prodotti dell’impresa da quelli simili presenti sullo stesso mercato concorrenziale per elementi estetici o secondari;
- le attività per l’adeguamento di un prodotto esistente alle specifiche richieste di un cliente;
- le attività per il controllo di qualità e la standardizzazione dei prodotti.

Articolo 1, comma 201

### **2.7 Credito d’imposta per la moda e il design**

Per le attività di *design* e di ideazione estetica è riconosciuto un bonus in misura pari al **6%** delle spese ammissibili, assunte al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute per le stesse, nel limite massimo di **1,5 milioni di euro**, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.

Il bonus (che è applicabile nel solo periodo d’imposta successivo a quello in corso al **31 dicembre 2019**) riguarda le c.d. “attività innovative”, quali le attività di design e ideazione estetica che sono svolte dalle imprese che operano nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari

I criteri per la corretta applicazione del credito dovranno essere determinati da un decreto del MISE che sarà pubblicato entro il **1 marzo 2020**.

Articolo 1, comma 202

### **2.8 Credito d’imposta per la formazione 4.0**

È prorogato il credito di imposta per la formazione 4.0 previsto dall’articolo 1, comma 46, della Legge 205/2017. L’agevolazione si applica ai costi sostenuti per i dipendenti che sono impegnati in attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 quali big data e analisi dei dati, *cloud e fog computing*, *cyber security*, sistemi *cyber-* fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle

macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, applicate nei seguenti ambiti:

- vendita e *marketing*;
- informatica e tecniche;
- tecnologie di produzione.

Nello specifico, per il **2020**, il credito d'imposta spetta:

- per le piccole imprese: nella misura del **50%** delle spese ammissibili, con previsione di un limite massimo annuale di **300.000,00 euro** (analogamente alla precedente);
- per le medie imprese: in misura pari al **40%**, con un limite massimo annuale di **250.000,00 euro** (in luogo del precedente di **300.000,00 euro**);
- per le grandi imprese: in misura pari al **30%**, con un limite massimo annuale di **250.000,00 euro** (rispetto al precedente di **200.000,00 euro**).

Fermi restando i suddetti limiti massimi annuali, la misura del credito d'imposta è aumentata, per tutte le imprese, al **60%** nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili dovessero rientrare nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal DM 17.10.2017.

Inoltre, è stato eliminato l'obbligo di disciplinare in maniera dettagliata le attività di formazione nei contratti collettivi aziendali o territoriali presso l'Ispettorato territoriale del lavoro competente.

*Articolo 1, commi 210-217*

### ***2.9 Credito d'imposta per la partecipazione a fiere internazionali***

Il credito d'imposta a favore delle piccole e medie imprese italiane che partecipano a manifestazioni fieristiche internazionali di settore è esteso al **2020**. Il credito è pari al **30%** delle spese che sono sostenute per l'affitto e l'allestimento degli spazi espositivi e di quelle per attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione connesse alla partecipazione, fino ad un massimo di **60.000 euro**.

*Articolo 1, comma 300*

### ***2.10 Estromissione agevolata dei beni immobili delle imprese individuali***

La disciplina relativa all'estromissione agevolata dei beni immobili strumentali (per natura o destinazione) è estesa alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni posseduti alla data del **31 dicembre 2019** effettuate dal **1 gennaio al 31 dicembre 2020**.

L'operazione può essere effettuata indipendentemente dall'adozione, da parte dell'impresa, della contabilità ordinaria ovvero semplificata (viceversa, non hanno interesse a perfezionare l'operazione le imprese in regime forfetario, per le quali non rilevano, ai fini fiscali, le plusvalenze e le minusvalenze).

Ai fini dell'estromissione, il soggetto deve essere in attività sia alla data del **31 ottobre 2019** (data alla quale gli immobili devono risultare posseduti e alla quale deve essere verificata la loro strumentalità) sia al **1° gennaio 2020** (data alla quale vengono riferiti gli effetti dell'estromissione).

I benefici si sostanziano nell'assoggettamento della plusvalenza derivante dall'estromissione (pari alla differenza tra il valore normale del bene e il suo costo fiscalmente riconosciuto, al netto delle quote di ammortamento dedotte sino al 2019) a un'imposta sostitutiva dell'**8%** (da versare entro il **30 novembre 2020** – per il **60%** del totale- e il **30 giugno 2021** - il rimanente **40%**).

A tal fine, in luogo del valore normale, è possibile assumere il valore catastale dell'immobile determinato a norma dell'articolo 52 comma 4 del DPR 131/86.

*Articolo 1, comma 690*

### **2.11 Nuova Sabatini e rifinanziamento**

E' previsto il riconoscimento di un contributo pari al **5,5%** (corrispondente al contributo ministeriale "ordinario", pari a 2,75%, maggiorato del 100%) a favore delle micro e piccole imprese che effettuano investimenti in tecnologie Industria 4.0 nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Le risorse destinate per la concessione di questo contributo ammontano a 60 milioni di euro (12 milioni di euro per il 2020, 11 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e 4 milioni di euro per l'anno 2025).

Il secondo contributo maggiorato è riconosciuto alle PMI per l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell'ambito di programmi finalizzati a migliorare l'ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi. Per queste operazioni, il contributo statale - fermo restando il rispetto delle intensità massime previste dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato - è pari al **3,575%** (come per i beni 4.0).

La partenza dei due nuovi incentivi è legata all'emanazione di un apposito provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico che ne fisserà le modalità operative. Il Ministero, inoltre, dovrà pubblicare la versione aggiornata del modulo di domanda.

*Articolo 1, comma 226-229*

### **2.12 Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno**

E' prorogato fino al **31 dicembre 2020** il credito d'imposta (ex art. 1, commi 98-108, della Legge 208/2015) previsto a favore delle imprese che acquistano beni

strumentali nuovi facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

Il credito d'imposta è rivolto ai titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dalla forma giuridica, dal regime contabile adottato e dalle dimensioni. Sono, tuttavia, escluse dall'agevolazione le imprese che operano nei seguenti settori: industria siderurgica e carbonifera; costruzione navale; fibre sintetiche; trasporti e relative infrastrutture; produzione e distribuzione di energia e infrastrutture energetiche; credito, finanziario e assicurativo. Sono, inoltre, escluse le imprese in difficoltà finanziaria.

Il credito d'imposta è attribuito nelle seguenti misure:

- per le Regioni Calabria, Puglia, Campania, Sicilia, Basilicata e Sardegna, l'intensità massima dell'aiuto è pari al **45%** per le piccole imprese, al **35%** per le medie imprese, al **25%** per le grandi imprese;
- per le Regioni Abruzzo e Molise, l'intensità massima dell'aiuto a finalità regionale è pari al **30%** per le piccole imprese, al **20%** per le medie imprese, al **10%** per le grandi imprese.

La quota di costo complessivo dei beni agevolabili deve essere al massimo pari, per ciascun progetto di investimento, a **tre milioni di euro** per le piccole imprese, **10 milioni di euro** per le medie imprese e **15 milioni di euro** per le grandi imprese.

I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate sulla base del relativo modello approvato.

*Articolo 1, comma 319*

### **3. ALTRE AGEVOLAZIONI**

#### ***3.1 Rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni non quotate***

I terreni e le partecipazioni non quotate posseduti alla data del **1° gennaio 2020** potranno essere rivalutati entro il **30 giugno 2020**.

Ai fini della rivalutazione occorrerà versare un'imposta sostitutiva con aliquota dell'**11%** sul valore dei terreni o delle partecipazioni alla data **1° gennaio 2020** così come risultante da un'apposita perizia di stima che dovrà essere giurata entro il **30 giugno 2020**.

Il versamento dell'imposta sostitutiva, anch'esso da effettuare entro la data del **30 giugno 2020**, potrà anche essere frazionato in tre quote annuali di pari importo (con la prima comunque da pagare entro il prossimo 30 giugno).

Sulle altre due rate, in scadenza rispettivamente il **30 giugno 2021** e il **30 giugno 2022**, saranno dovuti gli interessi del **3%** annuo, a partire dal **1° luglio 2020**, da versare contestualmente all'imposta.

*Articolo 1, commi 693-694*

### ***3.2 Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici***

Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che, al di fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici da soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi, avranno diritto ad un rimborso in denaro, alle condizioni e sulla base dei criteri che saranno individuati, con un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il **30 aprile 2020**.

Per l'erogazione dei rimborsi, sono stati stanziati 3 miliardi di euro per gli anni 2021 e 2022. Questo importo può essere elevato in considerazione dell'emersione di base imponibile a seguito dell'applicazione della misura premiale.

*Articolo 1, commi 288-290*

### ***3.3 Sport bonus***

E' confermato per il **2020** il credito d'imposta del **65%** per le erogazioni liberali effettuate da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d'impresa e destinate a finanziare interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche ("sport bonus").

Per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito d'imposta è utilizzabile in tre quote annuali, di pari importo, nel limite complessivo di **13,2 milioni di euro**, tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi ed IRAP.

*Articolo 1, commi 177-179*

### ***3.4 Bonus edicole***

Per il **2020**, il credito d'imposta a favore delle edicole è esteso anche agli esercenti un'attività commerciale non esclusivamente rivolta alla vendita di giornali pur quando non rappresenta l'unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento.

*Articolo 1, comma 393*

### ***3.5 Proroga del credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici***

E' confermato fino al **31 dicembre 2020** il credito d'imposta introdotto dal DL n. 8/2017 a favore di chi effettua investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del **2016**.

*Articolo 1, comma 218*

#### **4. IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF)**

##### ***4.1 Proroga della detrazione per le spese di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia***

Sono prorogate per un altro anno (ovvero fino al **31 dicembre 2020**) le detrazioni per:

- interventi di recupero del patrimonio edilizio (c.d. "*bonus ristrutturazioni*") nella misura del **50%** su una spesa massima di **96.000 euro** per unità immobiliare;
- gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti (c.d. "*ecobonus*") nella misura del **50%** ovvero **65%** a seconda della tipologia di spesa;
- l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici a basso consumo energetico (nella misura del **50%**) destinati all'arredo di un immobile ristrutturato (c.d. "*bonus mobili*"). Per gli acquisti che si effettueranno nel **2020**, l'agevolazione potrà essere fruita relativamente a interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire dal **1° gennaio 2019**. La detrazione dovrà essere calcolata su un ammontare complessivo non superiore a **10.000 euro**, considerato, per gli interventi effettuati nell'anno **2019** ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel **2020**, al netto delle spese sostenute nell'anno **2019** per le quali si è fruito della detrazione.

*Articolo 1, comma 175*

##### ***4.2 Sconto in fattura per gli Interventi di riqualificazione energetica e antisismica***

Fino al **31 dicembre 2019** i soggetti beneficiari delle detrazioni spettanti per gli interventi di efficienza energetica (ex articolo 14 D.L. n. 63/2013) e di riduzione del rischio sismico (ex articolo 16 D.L. n. 63/2013), in alternativa alla detrazione e alla cessione del credito, potevano optare per il riconoscimento di un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi.

Quest'ultimo poteva recuperare il relativo importo sotto forma di credito d'imposta in compensazione tramite modello F24 in **5 quote annuali** di pari importo ovvero, in alternativa, cedere il credito d'imposta ai propri fornitori anche indiretti, di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi.

Viceversa, dal **1° gennaio 2020**, l'opzione dello sconto in fattura potrà essere esercitata esclusivamente per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello, per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a **200.000 euro**. Pertanto, a partire da questa data, il meccanismo non sarà più fruibile per gli interventi di efficienza energetica su singole unità immobiliari e per i lavori in condominio sotto i **200.000 euro**.

Inoltre, sempre a partire dal **1° gennaio 2020**:

- non sarà possibile richiedere l'applicazione dello sconto in fattura per le detrazioni spettanti per gli interventi di riduzione del rischio sismico (ex articolo 16 del DL 63/2013).
- è eliminata anche la possibilità di cedere la detrazione IRPEF (ex articolo 16-bis del TUIR) spettante per gli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego di fonti rinnovabili di energia.

*Articolo 1, commi 70 e 176*

#### ***4.3. Esenzione Irpef dei redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali***

L'esenzione Irpef dei redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali è confermata anche per il **2020**.

Per l'anno **2021**, i redditi dominicali e agrari dei soggetti indicati pocanzi, iscritti nella previdenza agricola, concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura del **50%**.

*Articolo 1, comma 183*

#### ***4.4. Rimodulazione degli oneri detraibili in base al reddito***

Per i contribuenti con redditi superiori a **120.000 euro**, è introdotto un meccanismo di riconoscimento parziale (in misura decrescente al crescere del reddito complessivo, fino ad azzerarsi una volta raggiunta quota **240.000 euro**) delle detrazioni spettanti per gli oneri indicati nell'articolo 15 del TUIR. In particolare, per i redditi oltre i **120.000 euro**, la percentuale di detraibilità è data dal rapporto tra l'importo di **240.000 euro**, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di **120.000 euro**.

Sono escluse da questo meccanismo, rimanendo integralmente detraibili, le seguenti tipologie di spese indicate nell'articolo 15 del TUIR:

- interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari o di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (comma 1, lettere a e b);

- mutui contratti, a partire dal **1° gennaio 1998** e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (comma 1-ter);
- spese sanitarie (comma 1, lettera c).

*Articolo 1, comma 629*

#### ***4.5. Tracciabilità delle detrazioni***

Per fruire della detrazione del **19%** prevista per gli oneri ex articolo 15 del TUIR, è imposto il pagamento con strumenti tracciabili (versamenti bancari o postali, carte di debito, carte di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

Pertanto, a decorrere dal **2020**, tutte le spese che danno luogo allo sconto fiscale del **19%** nella dichiarazione dei redditi, non potranno più essere effettuate con l'utilizzo del contante, pena la perdita della detrazione stessa.

La norma non riguarda le detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e dispositivi medici, nonché le detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche ovvero da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

*Articolo 1, commi 679-680*

#### ***4.6. Detrazione IRPEF delle spese per scuole di musica***

A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del **1° gennaio 2021**, sono detraibili nella misura del **19%** le spese, per un importo non superiore a **1.000 euro**, sostenute da contribuenti con reddito complessivo non superiore a **36.000 euro** per l'iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni legalmente riconosciute di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM - legge 22 dicembre 1999, n. 508), a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciute da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica (art. 15, comma 1, lett. e-quater, TUIR).

*Articolo 1, commi 346-347*

#### ***4.7. Detrazione delle spese veterinarie***

E' innalzato a **500 euro** l'importo massimo detraibile delle spese veterinarie sostenute per la cura in animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva.

*Articolo 1, comma 361*

#### ***4.8. Fringe benefit auto aziendali***

Per i veicoli di nuova immatricolazione, concessi ai dipendenti in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal **1° luglio 2020**, aventi valori di emissione di anidride carbonica non superiore a **60g/km**, il relativo reddito tassato ai fini IRPEF sarà determinato in misura pari al **25%** dell'importo corrispondente a una



percorrenza convenzionale di **15.000 Km** calcolato sulla base del costo chilometrico di cui alle Tabelle ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.

Questa percentuale di tassazione sarà altresì graduata in base alle emissioni, e precisamente:

- **30%** per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a **60g/km** ma non a **160g/km**;
- **40%** per l'anno **2020** (e **50%** a decorrere dal **2021**) per i veicoli con valori di emissione di **CO2** superiori a **160g/km** ma non a **190g/km**;
- **50%** per l'anno **2020** (e **60%** a decorrere dal **2021**), per i veicoli con valori di emissione di **CO2** superiore a **190g/km**.

Stante quanto sopra, quindi, per i contratti stipulati a partire **dal 1° luglio 2020** occorrerà individuare, sulla base delle emissioni di CO2 del mezzo di trasporto concesso in uso promiscuo, la percentuale applicabile per la determinazione del *fringe benefit*.

Le novità non riguardano i veicoli già concessi in uso promiscuo (ovvero quelli concessi con contratti stipulati entro il **30 giugno 2020**) per i quali viene confermata l'attuale normativa (tassazione in misura pari al **30%** dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di **15.000 Km** calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle suddette Tabelle nazionali dell'ACI).

Si evidenzia che, in capo alle imprese, nessuna modifica è intervenuta in relazione alla deducibilità dei costi relativi ai veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta. Pertanto, a norma della lettera *b-bis*) dell'articolo 164 del TUIR, questi costi continuano ad essere deducibili nella misura del **70%** del relativo ammontare.

*Articolo 1, commi 632-633*

#### **4.9. Buoni pasto mense aziendali**

L'importo giornaliero dei buoni pasto che non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente è ridotto da **5,29** a **4 euro** per i **buoni cartacei**, ed innalzato da **7** a **8 euro** per i **buoni elettronici**.

E' mantenuto il limite giornaliero di **5,29 euro** per le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto a favore dei lavoratori addetti a strutture lavorative temporanee oppure ubicate in zone prive di servizi di ristorazione.

*Articolo 1, comma 677*

#### **4.10. Regime forfetario**

Cambia il regime forfetario per i contribuenti con ricavi non superiori a **65.000 euro** annui e viene abrogata la c.d. “flat tax” per i soggetti con ricavi sino a **100.000 euro** (art. 1, c. 17-22 legge n. 145/2018).

Dal **1° gennaio 2020** sono ammessi al regime forfetario i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni se nell'anno precedente:

- a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a **euro 65.000**;
- b) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore a **20.000 euro lordi** per lavoro accessorio, lavoratori dipendenti, collaboratori anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati e spese per prestazioni di lavoro svolte dall'imprenditore ovvero dai suoi familiari;
- c) non hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati superiori a **30.000 euro** (la verifica del superamento di questa soglia non deve essere effettuata se il rapporto di lavoro è cessato nel corso dell'anno; quindi, ad esempio, se il contribuente ha cessato il lavoro dipendente ed è andato in pensione nel corso del 2019, si considera soltanto il reddito di pensione. L'importo non è ragguagliato ad anno).

Infine, aderendo alla fatturazione elettronica (che è comunque facoltativa) si beneficia di un minor termine di decadenza dall'accertamento che viene ridotto di un anno.

*Articolo 1, commi 691-692*

#### **4.11. Nuovo bonus facciate**

Le spese sostenute nel **2020** per interventi edilizi, inclusi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o al restauro della facciata degli edifici, daranno diritto a una detrazione IRPEF del **90%** sul loro intero ammontare.

Per espressa previsione normativa, per questa nuova agevolazione non sono previsti tetti massimi di spesa, mentre si applicano tutte le altre disposizioni contenute nell'articolo 16-bis del TUIR.

Pertanto, così come previsto per la detrazione IRPEF per interventi di ristrutturazione edilizia, il bonus facciate dovrà essere ripartito in **10 quote** annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Lo sconto è cumulabile con l'ecobonus per il risparmio energetico e con la detrazione IRPEF per le ristrutturazioni edilizie.

il pagamento delle spese detraibili deve essere disposto mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

*Articolo 1, commi 219-224*

#### **4.12 Plusvalenze immobiliari**

E' incrementata dal **20%** al **26%** l'imposta sostitutiva applicabile alle plusvalenze realizzate in caso di cessione di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni.

*Articolo 1, comma 695*

### **5. IMPOSTE INDIRETTE**

#### **5.1 Sterilizzazione delle clausole di salvaguardia (Iva e accise)**

Sono stati neutralizzati, per il **2020**, i programmati aumenti delle aliquote dell'Iva e dell'accisa su benzina e gasolio impiegati come carburanti. In particolare, è previsto l'innalzamento dell'aliquota IVA ordinaria (attualmente fissata al 22%) al **25%** nell'anno **2021** e al **26,5%** nell'anno **2022**. Per l'aliquota **IVA ridotta** (al momento pari al **10%**) è previsto l'aumento al **12%** a decorrere dall'anno **2021**.

*Articolo 1, commi 2-3*

#### **5.2 Iva per le locazioni/imbarcazioni da diporto**

Dalle operazioni effettuate a partire dal **1° aprile 2020**, al fine di prevenire casi di doppia imposizione, di non imposizione o di distorsione di concorrenza ai fini IVA, il luogo della prestazione dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, di imbarcazioni da diporto dovrà considerarsi effettuato al di fuori dell'Unione europea qualora - attraverso adeguati mezzi di prova - sia dimostrata l'effettiva utilizzazione e l'effettiva fruizione del servizio al di fuori della Unione europea.

Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate saranno individuati le modalità e i mezzi idonei a dimostrare l'effettiva fruizione e l'effettivo utilizzo del servizio al di fuori dell'Unione europea.

*Articolo 1, commi 725-726*

#### **5.3 Ivie/Ivafe**

A partire dal **2020**, l'IVIE (imposta sul valore degli immobili situati all'estero) e l'IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero) sono applicabili anche nei confronti degli enti non commerciali e delle società semplici ed equiparate, residenti in Italia (già soggetti alla compilazione del quadro RW ai fini del monitoraggio fiscale).

*Articolo 1, commi 710-711*

#### **5.4 Unificazione Imu/Tasi**

E' abolita, dal **2020**, l'imposta unica comunale (Iuc), ad eccezione della tassa sui rifiuti (Tari) che, viceversa, continua a essere regolata dalle disposizioni in vigore, e l'imposta municipale propria (Imu), per la quale viene riscritta l'intera disciplina.

Di fatto, scompare la Tasi. Per la generalità degli immobili, l'aliquota Imu di base è fissata allo **0,86%** (i Comuni potranno diminuire fino ad azzerare o aumentare fino all'**1,06%** ovvero all'**1,14%**, comprensivo dell'attuale **0,8%** di maggiorazione Tasi).

Tra le modifiche più significative alla disciplina Imu si segnala:

- la delimitazione dell'area pertinenziale del fabbricato: viene definito "fabbricato" "l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente";
- le modalità di computo del mese: il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto va computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso, inoltre, si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente;
- il termine di presentazione della dichiarazione, che ritorna al **30 giugno** dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni rilevanti per la determinazione dell'imposta.

*Articolo 1, commi 738-783*

### ***5.5 Imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego***

Viene introdotta un'imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (MACSI) che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari.

L'imposta è fissata nella misura di **0,45 euro per Kg di materia plastica** contenuta nei MACSI e non è versata qualora l'importo dovuto a titolo di imposta sia inferiore o pari a **10 euro**.

Sono esclusi dall'applicazione dell'imposta i MACSI che risultano compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432:2002, i dispositivi medici classificati dalla Commissione unica sui dispositivi medici, ed i MACSI che sono adibiti a contenere e proteggere preparati medicinali.

Sono obbligati al pagamento dell'imposta:

- a) per i MACSI realizzati nel territorio nazionale: il fabbricante;
- b) per i MACSI provenienti da altri Paesi dell'Unione europea: il soggetto che acquista i MACSI nell'esercizio dell'attività economica ovvero il cedente qualora i MACSI siano acquistati da un consumatore privato;
- c) per i MACSI provenienti da Paesi terzi: l'importatore.

Non è considerato fabbricante il soggetto che produce MACSI utilizzando, come materia prima o semilavorati, altri MACSI sui quali l'imposta sia dovuta da un altro soggetto, senza l'aggiunta di ulteriori materie plastiche.

Le nuove disposizioni hanno effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del provvedimento attuativo, previsto entro il mese di **maggio 2020**.

*Articolo 1, commi 634-658*

### ***5.6 Imposta sul consumo di bevande con zuccheri aggiunti***

E' istituita un'imposta sul consumo delle bevande analcoliche che contengono dolcificanti aggiunti, di qualunque origine ("sugar tax"). Ne sono escluse le bevande che contengono zuccheri "propri" e quelle con modesta aggiunta di dolcificanti, finalizzata solo a "perfezionare" il gusto delle bevande.

I tratti principali della nuova imposta sono:

- l'assoggettamento dei prodotti finiti e dei prodotti predisposti per essere utilizzati come tali previa diluizione, rientranti nelle voci **2009** e **2202** della nomenclatura combinata, condizionati per la vendita, destinati al consumo alimentare umano, ottenuti con l'aggiunta di edulcoranti e aventi un titolo alcolometrico inferiore o uguale a **1,2%** in volume;
- per le vendite nazionali, l'esigibilità determinata all'atto della cessione, da parte del fabbricante nazionale oppure del soggetto nazionale che provvede al condizionamento, nei confronti di consumatori nel territorio dello Stato ovvero di ditte nazionali che ne effettuano la rivendita
- la previsione di un importo pari a **10,00 euro** per ettolitro, nel caso di prodotti finiti, e pari a **0,25 euro** per chilogrammo, nel caso di prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione;
- la sanzione amministrativa, nel caso di mancato pagamento dell'imposta, di importo dal doppio al decuplo dell'imposta stessa, con un minimo di **500,00 euro**.

*Articolo 1, commi 661-676*

### ***5.7 Imposta sui servizi digitali***

Sono apportate diverse modifiche alla "web tax", ovvero l'imposta del **3%** sui ricavi derivanti da servizi digitali realizzati da esercenti attività d'impresa, introdotta dalla legge di bilancio 2019.

In particolare, tra l'altro, le nuove norme:

- chiariscono le modalità applicative dell'imposta, pari al **3%**, con riferimento ai corrispettivi colpiti, alle dichiarazioni, alla periodicità del prelievo;
- individuano le ipotesi di esclusione dall'imposta;

- obbligano i soggetti passivi non residenti alla nomina di un rappresentante fiscale;
- consentono l'applicazione dell'imposta dal **1° gennaio 2020**, svincolandone così l'operatività dalla normativa secondaria.

Infine, con una norma di chiusura, è prevista l'abrogazione della disciplina dell'imposta sui servizi digitali non appena entreranno in vigore le disposizioni derivanti da accordi internazionali in materia di tassazione dell'economia digitale.

*Articolo 1, comma 678*

### **5.8 Canone unico per le occupazioni ed esposizioni pubblicitarie**

A decorrere dal **2021**, è istituito il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico) da parte dei comuni, province e città metropolitane.

Il canone unico riunisce in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari e, in tal senso, sostituirà le seguenti tipologie di imposte: TOSAP, COSAP, imposta comunale sulla pubblicità e qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali.

E' prevista anche l'istituzione del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati

Il presupposto del canone è quindi costituito da:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o privato.

Il canone sarà dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

*Articolo 1, commi 816-847*

### **5.9 Accise sul gasolio commerciale**

Sono esclusi dall'accisa agevolata sul gasolio commerciale, a partire dal **1° ottobre 2020**, i veicoli appartenenti alla categoria euro 3 e inferiori.

Si prevede, inoltre, che, a partire dal **1° gennaio 2021**, l'esclusione riguardi anche i veicoli appartenenti alla categoria euro 4 o inferiori.

Infine, vengono rimodulate e innalzate le accise gravanti sui prodotti energetici utilizzati per la produzione di energia elettrica, con un complessivo riordino all'interno del Testo Unico Accise.

*Articolo 1, comma 630*

## **6. ALTRI ASPETTI**

### ***6.1 Esenzione del canone Rai per gli anziani a basso reddito***

A decorrere dall'anno **2020**, per i soggetti di età pari o superiore a **75 anni** e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a **8.000 euro** annui, non convivente con altri soggetti titolari di un reddito proprio, fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti, è abolito il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza.

Per l'abuso è irrogata una sanzione amministrativa, in aggiunta al canone dovuto e agli interessi di mora, d'importo compreso tra **500** e **2.000 euro** per ciascuna annualità evasa

*Articolo 1, commi 355-356*

### ***6.2 Campione d'Italia***

E' introdotta l'imposta locale sul consumo nel comune di Campione d'Italia. L'imposta colpisce il consumo finale non imprenditoriale, in particolare le forniture di beni, le prestazioni di servizi e le importazioni avvenute a partire dal **1° gennaio 2020**. Inoltre, sono previste alcune agevolazioni fiscali per favorire il rilancio economico-sociale di questo comune, dopo la situazione di crisi determinata dalla chiusura della casa da gioco municipale.

*Articolo 1, commi 559-580*

### ***6.3 Incremento del prelievo sulle vincite***

E' previsto un ulteriore incremento delle aliquote del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da divertimento e intrattenimento, idonei per il gioco lecito.

In particolare, in relazione agli apparecchi per il gioco lecito (c.d. "AWP, Amusement With Prizes o new slot"), la misura del PREU è pari al:

- **23,85%** dell'ammontare delle somme giocate dal **1/1/2020** fino al **31/12/2020**;
- **24%** dell'ammontare delle somme giocate dal **1/1/2021**.

In relazione agli apparecchi per il gioco lecito (c.d. "VLT, Video Lottery Terminal"), la misura del PREU è pari al:

- **8,5%** dell'ammontare delle somme giocate, dal **1/1/2020** fino al **31/12/2020**;

- **8,6%** dell'ammontare delle somme giocate, dal **1./1/2021**.

Inoltre:

- dal **15/01/2020**, è pari al **20%** il prelievo sulle vincite per la quota delle vincite da *Video Lottery Terminal* eccedenti il valore di 200,00 euro;
- dal **1/3/2020**, è pari al **20%** il prelievo sulla parte della vincita eccedente 500,00 euro, conseguita attraverso i seguenti giochi, anche se a distanza: Vinci per la vita-*Win for life*, Vinci per la vita - *Win for Life Gold* e "*SiVinceTutto SuperEnalotto*", lotterie nazionali ad estrazione istantanea; Enalotto, Superstar.

*Articolo 1, commi 731-734*

### **6.4 Analisi di rischio**

Previsto un potenziamento delle attività di analisi del rischio di evasione attraverso il patrimonio informativo dell'Agenzia delle entrate, incluso l'Archivio dei rapporti finanziari. L'Agenzia, previa pseudonomizzazione dei dati personali, si avvarrà delle tecnologie, elaborazioni e interconnessioni con le altre banche dati di cui dispone, allo scopo di individuare criteri di rischio di evasione rilevanti, utili per far emergere posizioni da sottoporre a controllo e incentivare l'adempimento spontaneo.

Un decreto del Mef, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia delle Entrate, dovrà definire i diritti da limitare e le modalità di esercizio degli stessi e delle connesse misure di garanzia.

*Articolo 1, commi 681-686*

### **6.5 Normativa FATCA**

Gli obblighi di comunicazione riguardanti la normativa FATCA sono stati semplificati. Le istituzioni finanziarie operanti in Italia, in caso di mancata acquisizione del codice fiscale potranno comunicare all'Amministrazione finanziaria la data di nascita dei titolari dei conti correnti statunitensi o residenti negli Usa, fermo restando l'obbligo di reiterare la richiesta del codice fiscale ed effettuare le opportune verifiche. Dal periodo di rendicontazione 2017, alle istituzioni finanziarie che si avvalgono di questa comunicazione semplificata non si applicheranno le sanzioni previste per la mancata acquisizione e comunicazione del codice fiscale statunitense.

*Articolo 1, commi 722-723*